

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SILVESTRI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANMARIA PALMIERI

Seduta del 11/05/2021

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento mediante delegazione di pagamento, sottoscritto in data 11.04.2018 ed estinto in anticipo alla 18^a rata su 60, la parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica ai presenti ricorsi, si rivolge a codesto Arbitro al quale chiede, richiamando i principi della sentenza cd. Lexitor e quelli della decisione del Coll. di Coord. n. 26512/19, la restituzione delle commissioni non maturate per l'importo complessivo di € 1644,30, oltre interessi legali, refusione delle spese per l'assistenza difensiva, quantificate in € 200,00, e delle spese per la procedura, quantificate in € 20,00.

In particolare, chiede € 1224,30 per *commissioni accessorie*, € 420,00 per *spese contrattuali e di istruttoria*.

In subordine, chiede la restituzione delle voci *up front* secondo il criterio della cd. curva degli interessi.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo nel merito:

- il contratto di cessione del quinto dello stipendio sottoscritto è redatto secondo i criteri contenuti nel c.d. Protocollo Assofin approvato da Banca d'Italia, indica in modo chiaro e trasparente: le componenti di costo cd. up-front (ovvero costi non rimborsabili, in quanto remunerativi di servizi già interamente prestati e relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito e (gli oneri rimborsabili al cliente in caso di estinzione anticipata, derivanti dalla quota di interessi non ancora maturata, relativa al periodo di ammortamento residuo;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- in particolare il contratto indica, infatti, in modo trasparente: i “Costi del Credito” (pag. 2, sezione “3. Costi del credito”, nonché pag. 6 “Dettaglio in caso di estinzione anticipata ex art. 23 del regolamento contrattuale”) con espressa indicazione dei costi che non sarebbero stati rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto, relativi alle seguenti voci: (i) Commissione di istruttoria, (ii) Imposte e tasse e (iii) Provvigioni all’intermediario del credito, secondo il modello contrattuale condiviso da Assofin con la Banca d’Italia e promosso dalla stessa Autorità di Vigilanza negli Orientamenti in materia di cessione del quinto dello stipendio del 30 marzo 2018;

- di essere a conoscenza della pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea dell’11 settembre 2019 (C383/18) e delle successive posizioni espresse dalla Banca d’Italia e dal Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario, in merito all’interpretazione dell’articolo 16. paragrafo 1. (“Art. 16” della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008. (“Direttiva” in materia di contratti di credito ai consumatori);

- tuttavia con riferimento ai recenti orientamenti formatisi sulla scorta della sentenza CGUE n. 383 dell’11 settembre 2019 (cd. Sentenza Lexitor), ricorda che la giurisprudenza assolutamente dominante ha dichiarato che i principi stabiliti dalla predetta decisione non siano direttamente applicabili ai rapporti tra privati, in assenza di un intervento normativo (cita ampia giurisprudenza a favore).

Insiste per il rigetto osservando in particolare che le commissioni sono state pagate all’intermediario del credito, come risulta da regolare fattura allegata al presente atto, con la conseguenza che un’eventuale retrocessione di detto costo al consumatore determinerebbe un ingiusto arricchimento del cliente a spese dell’intermediario.

Alla luce di tali controdeduzioni, la parte resistente richiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La domanda avanzata nel ricorso, di contenuto coerente rispetto al reclamo come richiesto dal Collegio di Coordinamento (n. 16525/2019), è relativa al riconoscimento del suo diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso degli oneri commissionali.

Il ricorso merita di essere accolto solo parzialmente.

Il Collegio osserva che la sussistenza del diritto alla riduzione del costo del finanziamento anticipatamente estinto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all’art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all’art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, “pari” all’importo degli interessi e “dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.

E’ appena il caso di premettere che il riferimento all’inciso relativo alla “vita residua del contratto” ha determinato, tanto nella “giurisprudenza” ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d’Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d’Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi *recurring*). E’ altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. *pro rata temporis*.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell’art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del



Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che *“Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”*, includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che *“il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio osserva che nella giurisprudenza di merito non sono mancati orientamenti volti, in base alla citata decisione della Corte di Giustizia, non solo ad affermare che *l'art.125 sexies TUB debba essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore abbia diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*, ma anche ad applicare a tutte le voci di costo non godute, ai fini del computo del quantum da restituire al consumatore, il criterio *pro rata temporis* (Trib. Napoli, 20 febbraio 2020); così come, in una prospettiva radicalmente diversa, talune decisioni hanno escluso che la sentenza Lexitor possa dispiegare i suoi effetti sul piano del rapporto negoziale intermediario – consumatore (Trib. Napoli, 10 marzo 2020).

Tuttavia, questo Arbitro, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi *up front* da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente *“forza di legge tra le parti”* (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla *“integrazione giudiziale secondo equità”* (art. 1374 cod. civ.).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Pertanto, rilevato, con riferimento alle voci di cui il ricorrente chiede il rimborso che, alla luce delle circostanze emerse dalla documentazione agli atti e dei più recenti indirizzi condivisi da tutti i Collegi ABF, la *commissione intermediario del credito* e le *spese di istruttoria* vanno considerate “istantanee”; osservato che, quindi, per siffatte voci risulta dovuta al ricorrente, alla luce del contenuto della domanda attorea e in applicazione del citato criterio previsto dalle parti per il conteggio degli interessi corrispettivi, la somma, rispettivamente, di 891,24 e di 305,74; constatato che non residuano, alla luce del contenuto della domanda attorea, altre voci di spesa da rimborsare al ricorrente, in quanto le commissioni di gestione sono state integralmente rimborsate per l'importo di € 224,00; rilevato che non possono essere ritenuti suscettibili di restituzione le spese di assistenza difensiva alla luce del carattere seriale delle questioni implicate.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.197,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO